



## **Titolo**

Processo sportivo in genere – legittimità del provvedimento – difetto di motivazione - condizioni

## **Descrizione**

La legittimità di un provvedimento impone l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, così che sussiste il difetto di motivazione allorquando non sia possibile ricostruire l'iter logico – giuridico seguito dall'autorità emanante e siano indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta. L'obbligo motivazionale deve essere peraltro apprezzato non in senso formale, ma funzionale, in relazione al contenuto dispositivo dell'atto e può dirsi assolto con l'indicazione del fatto costitutivo della decisione che ne ha giustificato l'adozione.

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 43/CFA/2023-2024/G

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Saltelli

## **Riferimenti normativi**

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0043 CFA del 09 ottobre 2023 (Montescaglioso Calcio/CR Basilicata)**